

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2006}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SALVATORI

Presentata l'11 aprile 1973

Immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali, costituzione delle direzioni didattiche e stipula di una convenzione tra scuole materne non statali e lo Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si tende a sanare una assurda situazione patologica in cui versa attualmente una parte importante del settore della scuola: la scuola materna statale.

È inutile richiamare la vostra attenzione sulle vicende che portarono all'approvazione della legge n. 444 del 1968 istitutiva della scuola materna statale; la mancata approvazione dal 1968 del regolamento di esecuzione di detta legge è una delle più chiare prove di una normativa che concluse i compromessi di una certa non chiara maggioranza legislativa.

Sembra quanto meno anacronistico che, fatte le eccezioni delle ex maestre giardiniere di ruolo, non si è ancora costituito l'organico nelle scuole materne statali e che le assistenti siano ancora nominate dal provveditore agli studi quali supplenti annuali, con buona pace delle norme in campo privatistico e di diritto pubblico relative alla nomina a tempo indeterminato ed ai doveri dello Stato, sancite dalla Costituzione, in merito alla tutela del lavoro ed alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al miglioramento spirituale, morale e materiale del popolo.

Lo Stato da tutore dei diritti sembra che si sia trasformato, per le prime educatrici italiane, in « usuraio » che tenta di ricavare un

ingiusto arricchimento dal loro sfruttamento materiale e defaticamento spirituale.

L'emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 444, dopo ben 5 anni dalla sua approvazione, non farebbe che aggravare di più le attuali condizioni di precarietà in cui versa la scuola materna statale.

Infatti non avrebbe senso un concorso per esami oggi quando sono in servizio da anni e decenni la maggioranza delle attuali maestre ed assistenti.

La legge n. 1074, che ha dato la possibilità a ben 160.000 docenti di frequentare dei corsi abilitanti speciali ai fini dell'immissione in ruolo, ha creato un nuovo principio di reclutamento del personale docente per cui sarebbe logico estenderlo, per analogia, anche alle scuole materne statali.

Del resto i concorsi magistrali, vere lotterie nazionali della scuola, hanno dato prova della parzialità del giudizio e della impossibilità di verifica culturale seria e ottimale ai fini della scelta dei concorrenti, data la enorme differenza esistente tra concorrenti e posti messi a concorso (300.000 concorrenti per 12.000 posti).

Bandire i concorsi così come previsti dalla legge n. 444, significa spazzare con una spugna

tutta la legislazione innovatrice promulgata negli ultimi cinque anni e continuare ad operare secondo schemi e principi dimostratisi fallimentari nella scuola elementare.

Questa proposta di legge ha come obiettivo quello di permettere alle attuali incaricate in servizio di essere immesse in ruolo previo il superamento di un corso abilitante che verifichi le attitudini e si proponga il richiamo della preparazione pedagogica delle educatrici.

Non si è tralasciato il principio generale della salvaguardia delle giuste aspirazioni di terzi aventi titolo e diritto a concorrere per i posti esistenti nelle scuole materne statali; per questi ultimi si è riservato il 30 per cento dei posti reperibili annualmente e messi a pubblico concorso per titoli ed esami.

La formazione di graduatorie permanenti ad esaurimento dà altresì garanzia alle maestre più anziane di essere tutelate ai fini della immissione in ruolo, evitando l'assurdo aggiornamento della graduatoria provinciale, così come operante nella scuola elementare.

Gli stessi criteri adottati per l'immissione in ruolo delle maestre dovranno essere adottati per la sistemazione e l'immissione in organico delle assistenti. La mancanza del titolo di qualificazione richiesto dalla legge n. 444 da parte delle attuali assistenti in servizio è solo colpa dell'Amministrazione della pubblica istruzione che non ha ancora tenuto i corsi di qualificazione per detto personale, così come previsto.

La vergogna del supplentato ancora operante per le assistenti è un sospruso che non si addice a nessun potere statale.

Con questo provvedimento si cerca di sopperire inoltre alle inadempienze del Ministero della pubblica istruzione e stroncare un sistema di sfruttamento che non ha precedenti.

L'abolizione del supplentato e la sistemazione dell'attuale personale operante nelle scuole materne statali e non statali, come anche la costituzione delle direzioni didattiche e delle segreterie oltre che l'estensione alle maestre di scuola materna, aventi titolo, dei corsi abilitanti speciali previsti dalla legge n. 1074 e conseguente immissione in ruolo nelle scuole secondarie, sono proposte avanzate da un sindacato della scuola, lo SNAFRI - confederazione generale autonoma della scuola italiana - con l'intento di unificare l'attuale legislazione scolastica e salvaguardare i diritti delle prime educatrici attualmente relegate al ruolo di cenerentole della scuola.

Accanto al problema della sistemazione del personale in servizio è sorto quello dell'orario obbligatorio da armonizzare con le reali possibilità di sopportazione al limite delle forze e con le disposizioni previste dal progetto di legge sullo stato giuridico.

Il conseguente raddoppio dell'attuale personale come previsto dalla presente proposta di legge è vero in parte in quanto un terzo delle insegnanti da immettere nei due turni giornalieri verrebbe preso dalle attuali maestre aggiunte (sono 3.000 sulle 12.000 maestre in servizio per le 9.000 sezioni di scuole materne statali).

L'attuale proposta di legge vuole essere l'avvio ad una revisione delle condizioni miserevoli in cui giacciono le maestre di scuola materna ed uno stimolo per la programmazione di generalizzazione della scuola materna statale su tutto il territorio nazionale.

La stipula di una convenzione tra le scuole materne non statali e lo Stato ha lo scopo di migliorare le condizioni generali di esistenza di scuole non statali per dare ai bambini ed al personale un miglioramento globale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono costituiti due turni giornalieri nelle scuole materne con orario complessivo non inferiore ad 8 ore, ripartito in due periodi di 4 ore ciascuno, salvo particolari esigenze locali per cui possono essere adottati orari diversi.

Ad ogni sezione di scuola materna sono assegnate due maestre e due assistenti, con l'obbligo della rotazione mensile dei turni meridiani ed antimeridiani, derogando a tale principio solo su accordo delle interessate.

L'orario settimanale delle insegnanti e delle assistenti è di 24 ore, salvo diversa durata prevista dallo stato giuridico.

Ogni insegnante è tenuta a svolgere un periodo di 4 ore alla settimana per incontro con le famiglie ed il personale in servizio nella scuola stessa nonché per gli adempimenti previsti dagli organi collegiali. Detto orario eccedente quello normale deve essere retribuito come servizio straordinario.

Qualora dovesse essere prolungato l'orario di servizio giornaliero, bisognerà utilizzare una insegnante ed una assistente aggiunte.

ART. 2.

Le insegnanti in servizio con nomina a tempo indeterminato e quelle che avranno un incarico dalle commissioni provinciali incarichi e supplenze fino all'emanazione dei decreti delegati previsti dallo stato giuridico, non potranno essere licenziate per indisponibilità di posto. Comunque usufruiranno del beneficio della non licenziabilità tutte le insegnanti incluse nelle graduatorie provinciali di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

A partire dall'anno scolastico in corso fino all'emanazione di nuove norme sulle tecniche di reclutamento previste dai decreti delegati in attuazione dello stato giuridico, saranno organizzati, per le incaricate in servizio, dei corsi abilitanti per un periodo non inferiore a due mesi, che dovranno essere realizzati secondo i criteri che verranno indicati dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con la terza sezione del Consiglio superiore della

pubblica istruzione con lo scopo precipuo di far conseguire l'abilitazione e l'idoneità per l'inserimento in graduatorie permanenti provinciali per l'immissione in ruolo.

Detti corsi avranno una struttura teorico-pratica e saranno conclusi con un colloquio finale volto alla verifica delle conoscenze dei problemi dell'educazione e delle attitudini delle candidate al fine di svolgere la professione di educatrice.

ART. 4.

Possono partecipare ai corsi di cui all'articolo 3 le incaricate in servizio nelle scuole materne statali e non statali con l'obbligo della frequenza di non meno di due terzi delle lezioni.

ART. 5.

Ogni anno, entro il mese di settembre, saranno formate graduatorie provinciali ad esaurimento ai fini dell'immissione in ruolo di tutte le incaricate che avranno superato i corsi di cui all'articolo 4.

ART. 6.

Il 70 per cento dei posti disponibili ogni anno sarà coperto dalle incaricate incluse nelle graduatorie di cui all'articolo 5 riservando però il 10 per cento di tali posti per trasferimenti di insegnanti di ruolo. Verrà data la precedenza ai fini dell'immissione in ruolo per il 50 per cento dei posti alle incaricate in possesso del diploma di scuola magistrale. Il restante 30 per cento dei posti verrà messo a concorso normale al quale possono partecipare tutte le aventi titolo. Per il primo concorso si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi statali. Detto concorso dovrà espletarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'emanazione del Regolamento d'attuazione della legge n. 444 del 18 marzo 1968. Le incaricate idonee del concorso di cui sopra saranno incluse senza altro esame, nelle graduatorie di cui all'articolo 5 ai fini dell'immissione in ruolo.

ART. 7.

Le assistenti in servizio nelle scuole materne avranno la trasformazione dell'attuale nomina in incarico a tempo indeterminato ed usufruiranno del beneficio della non licenziabilità fino all'immissione in ruolo qualora superino i corsi di cui all'articolo 8.

ART. 8.

A partire dall'anno scolastico in corso, verranno organizzati dei corsi di qualificazione professionale per le assistenti, secondo i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, per un periodo non inferiore a tre mesi.

Le aspiranti che superano le prove finali di tale corso verranno incluse in una graduatoria provinciale ad esaurimento e saranno immesse nei ruoli nella misura del 70 per cento dei posti disponibili ogni anno con la riserva del 10 per cento per trasferimenti delle assistenti di ruolo. Il restante 30 per cento verrà riservato ogni anno a concorso per titoli ed esami.

ART. 9.

Le incaricate nella scuola materna, con nomina a tempo indeterminato, se in possesso di titolo valido previsto dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche, possono partecipare ai corsi abilitanti speciali previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, e se in possesso dei titoli di studio e di due anni di servizio con qualifica non inferiore a buono possono essere incluse nelle graduatorie nazionali formulate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1074 ai fini dell'immissione in ruolo nelle scuole secondarie.

ART. 10.

Entro il corrente anno scolastico debbono essere costituite in ogni provincia le direzioni didattiche di cui all'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

I posti da istituire devono essere riservati per concorso speciale di cui all'articolo 11 della presente legge:

1) alle insegnanti di ruolo od incaricate nella scuola materna statale e non statale con funzione anche di direttrice con almeno 5 anni di servizio ed in possesso di diploma di vigilanza scolastica o di laurea in pedagogia oppure da almeno 9 anni in servizio comunque prestati se non in possesso dei titoli di cui sopra;

2) alle insegnanti elementari con almeno tre anni di ordinariato ed in possesso della laurea in pedagogia o del diploma di vigilanza scolastica. Il 50 per cento di tali posti è riservato alle incaricate di cui al n. 1 del presente

articolo. In caso di non copertura di detta aliquota, si può ricorrere alle aspiranti di cui al n. 1, incluse in apposita graduatoria provinciale per incarico di reggenza, nominate in ordine di graduatoria.

ART. 11.

Gli esami per i posti di cui all'articolo 10 sono strutturati in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica da stabilirsi secondo i criteri indicati dal Ministero della pubblica istruzione, sentita la II sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

ART. 12.

Le segreterie presso ogni direzione didattica verranno strutturate nei modi previsti dall'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

I corsi di qualificazione previsti dal precedente comma devono essere organizzati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge secondo i criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza.

Possono essere utilizzati temporaneamente, fino all'espletamento del primo corso previsto dal presente articolo, insegnanti incaricate a tempo indeterminato o di ruolo nella scuola materna, in analogia a quanto stabilito per i distaccati presso le direzioni didattiche delle scuole elementari, con trattamento economico in godimento compreso il compenso per prestazioni complementari e con diritto al trattamento economico per il lavoro straordinario.

ART. 13.

Le insegnanti in servizio nella scuola materna sono inquadrate nel ruolo *B*, fatto salvo quanto previsto dallo stato giuridico per la ristrutturazione delle carriere. Le assistenti incaricate a tempo indeterminato, in possesso di diploma di maturità magistrale o di scuola magistrale, verranno inquadrate nel ruolo *B* e saranno inserite, ai fini della sistemazione e dell'immissione in ruolo nelle graduatorie provinciali previste dal precedente articolo 8.

ART. 14.

Al fine di operare un serio controllo sulle scuole materne non statali, legalmente riconosciute ed una più equa distribuzione dei

contributi statali per gestione ed assistenza, verrà stipulata una convenzione tra Stato ed enti gestori delle scuole materne non statali nei modi stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione in analogia alle convenzioni operanti per le scuole elementari parificate.

ART. 15.

Per la copertura finanziaria della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le dovute variazioni di bilancio.